FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

TRIBUNALE FEDERALE

Nella persona dei sig.ri:

- Prof. Avv. Carlo Rasia (Presidente del Collegio)
- Cons. Claudio Guerrini (Secondo componente del Collegio)
- Avv. Simone Di Fazio (Terzo componente del Collegio)

DECISIONE

nel procedimento n. 2/2022 TF, promosso con atto di deferimento pervenuto a mezzo pec in data 9/3/2022 con il quale la Procura federale censura il tesserato Livio Caponi per la violazione degli artt. 7 e 13, comma 1 e 2, dello Statuto FIBS, nonché degli art. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo CONI per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza ivi sanciti e, in particolare per aver scritto sulla pagina Facebook del sig. Paolo Castagnini un commento offensivo, denigratorio e diffamatorio nei confronti del Presidente del Comitato Nazionale Arbitri, Pierfranco Leone, contestandone inoltre la recidiva.

***

In data 24/09/21 perveniva alla Procura federale, a mezzo mail, una segnalazione da parte del Presidente Comitato Nazionale Arbitri, Pierfranco Leone, in merito ad alcuni commenti pubblicati sul social network Facebook riconducibili al sig. Livio Caponi.
La Procura federale avviava un'attività di indagine nell'ambito della quale veniva sentito l'odierno incolpato.
In data 30/11/21, la Procura Generale dello Sport presso il CONI autorizzava la proroga del termine per lo svolgimento delle indagini, come da istanza della Procura federale.
Seguiva in data 21/01/22 la comunicazione dell'avviso di chiusura delle indagini e l'intendimento di deferimento.
La Procura federale, visti gli artt. 1 e 64, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il giorno 07/03/22 deferiva al Tribunale il tesserato sig. Livio Caponi, censurando la violazione degli artt. 7 e 13, comma 1 e 2 dello Statuto FIBS, nonché dell'art. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo CONI, contestando la recidiva.
Costituito il Collegio, con provvedimento presidenziale del 09/03/22, veniva fissata per il giorno 08/04/22, ore 12.30 l'udienza per la discussione del procedimento disciplinare, dandone rituale comunicazione alle parti.
In data 5/04/22 l'incolpato depositava memoria difensiva nel termine perentorio previsto dall'art. 50 Regolamento di Giustizia.
All'udienza del 08/04/22 erano presenti l'Avv. Monica Martino, Sostituto Procuratore federale e per l'incolpato l'Avv. Elisa Brigandì, oltre il sig. Livio Caponi personalmente.
La Procura federale, nel chiedere il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di nullità sollevata dall'incolpato, chiedeva l'applicazione della sanzione dell'interdizione del sig. Caponi per giorni 10, con condanna dello stesso all'ammenda di € 300,00, anche in forza della recidiva.

L'avv. Elisa Brigandì insisteva per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria già depositata, chiedendo, in via preliminare, la nullità dell'atto di deferimento e nel merito di rigettare l'insussistenza degli addebiti contestati e, in via subordinata, di contenere la sanzione nei minimi edittali.
In replica, in via subordinata, la Procura chiedeva di essere rimessa nei termini delle indagini. L'avv. Brigandì si oppone.
Il Collegio, fatte discutere le parti sulle rispettive istanze e difese, tratteneva la causa in decisione in camera di consiglio, leggendo il dispositivo alle ore 15.00 alle parti presenti.

MOTIVI

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento sollevata dall'incolpato.
È incontestato tra le parti che la comunicazione della conclusione delle indagini è stata spedita tramite racc. a/r in data 21/1/22 e che dal 22/2/22 la predetta raccomandata era disponibile per il ritiro all'Ufficio postale di Rapallo, via Enrico Toti 45, ove è stata ritirata solo in data 18/3/22 dal sig. Caponi.
A ciò si aggiunga che l'atto di deferimento è stato spedito sempre per raccomandata a/r in data 9/3/22 e ricevuto dal sig. Caponi in data 17/3/22.
Preliminarmente il Collegio ritiene che la tesi di nullità e/o illegittimità dell'incolpato non sia condivisibile, in quanto, seguendo teoricamente la stessa, i termini dell'art. 64 Reg. Giustizia decorrerebbero solo dalla ricezione effettiva dell'avviso di conclusioni delle indagini, con l'effetto che la decorrenza sarebbe rimessa alla discrezionalità del destinatario il quale potrebbe consapevolmente scegliere di ritardare il ritiro dell'atto presso l'Ufficio postale e, di conseguenza, la stessa prosecuzione del procedimento, volutamente causando potenziali vizi sullo sviluppo della procedura (Sul punto si veda anche Collegio di Garanzia, decisione n. 117/2021).
Occorre, a tale proposito rilevare che il procedimento sportivo deve conformarsi ai princìpi di informalità e di collaborazione tra le parti, oltre che di speditezza, onde garantire una sollecita definizione del procedimento disciplinare.
Dagli atti di causa emerge che il comportamento posto in essere nella fase delle indagini dal sig. Caponi non è mai risultato collaborativo: lo stesso non ha mai indicato né favorito una via preferenziale di comunicazione con la Procura, omettendo, tra l'altro, di indicare una e-mail pec per facilitare le comunicazioni, come espressamente previsto dall'art. 22 Reg. Giustizia.
L'eccezione va dunque rigettata.
Passando al merito.
I fatti di causa concernono la condotta posta in essere dal sig. Livio Caponi nei confronti del Presidente del Comitato Nazionale Arbitri, sig. Pierfranco Leone.
In particolare, la Procura censura la condotta del sig. Caponi, il quale, su una pagina Facebook, rendeva una dichiarazione del seguente tenore: *"Leone? No grazie. Poi ti racconto in privato una roba scandalosa che a ripensarci portavo tutti in tribunale e mi facevo anche due soldi. E non parlatemi di dramma di carenza di arbitri. La federazione deve fare due cose: organizzare gare e fornire arbitri. E le fa male entrambe! Adesso se no ci sono arbitri è responsabilità di giocatori tecnici e dirigenti società? Ma dai. Se*

mancano arbitri è per incapacità di reclutamento della federazione. Più oggettivo di così non c'è neanche la media battuta".
Ad avviso della Procura, le dichiarazioni rese per iscritto hanno un contenuto palesemente offensivo, denigratorio e diffamatorio nei confronti del sig. Pierfranco Leone, anche alla luce del fatto che il commento era stato pubblicato su una pagina fruibile agli "addetti al lavoro" dell'intero mondo del Baseball e non solo.
La Procura rileva, inoltre, la scarsa collaborazione dell'odierno incolpato durante lo svolgimento delle indagini, in particolare, evidenzia anche i ritardi del sig. Caponi nella trasmissione del verbale della propria audizione del 3/11/21.
Tale ricostruzione è contestata dal sig. Caponi.
Ed infatti, in sede di audizione avanti alla Procura federale (cfr. verbale del 3/11/21), l'incolpato, non disconoscendo la paternità dei commenti, contestava la ricostruzione operata dalla Procura.
Ad avviso dello stesso, infatti: a) il commento era stato pubblicato sulla pagina Facebook del sig. Castagnini, ma riferibile ad una comunicazione privata tra l'incolpato e il sig. Mignola; b) la "cosa scandalosa" di cui alla dichiarazione resa non sarebbe riferibile al sig. Pierfranco Leone; c) non vi era intenzione di offendere le istituzioni federali.
In particolare, in sede di memoria difensiva, viene precisato che il comportamento del sig. Caponi non sarebbe tale da assumere rilevanza sul piano disciplinare in quanto le dichiarazioni rese farebbero parte di *"una conversazione a 'grappolo' ossia tipica dello stile comunicativo dei social network dove le dinamiche e le tecniche linguistiche utilizzate son ben diverse da quelle utilizzate nei contesti reali"* (pp.3-4 memoria). Le dichiarazioni non sarebbero dunque diffamatorie, offensive e denigratorie, così come censurato dalla Procura, anzi, rappresenterebbero una libera e civile espressione di critica, tutelata dall'art. 21 della Costituzione.
Ad avviso di questo Tribunale, le eccezioni dell'incolpato non sono meritevoli di accoglimento e lo stesso va sanzionato per le condotte poste in essere.
Le dichiarazioni rese dall'incolpato sono, infatti, suscettibili di acquistare rilevanza sul piano disciplinare in quanto in violazione dei princìpi propri dell'ordinamento sportivo.
La giurisprudenza di questo Tribunale (v. *ex multis* proc. nn. 4/2021 e 6/2021) ha già chiarito che i principi di lealtà e correttezza formalizzati all'art. 7 dello Statuto FIBS e all'art. 2 del Codice di Comportamento sportivo CONI rappresentano "*l'essenza stessa dell'ordinamento sportivo"*, la cui inosservanza rappresenta la *"negazione stessa dei fini a cui è rivolta l'attività sportiva"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1/7/2016 n. 7).
Come chiarito poi dalla giurisprudenza sportiva (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Consultiva, parere 1/08/2017, n. 5), i tesserati sono tenuti a osservare con rigore i predetti princìpi e ad assumere condotte conformi ai princìpi di lealtà, correttezza e probità.
Le dichiarazioni del sig. Caponi – la cui veridicità non è contestata – sono diffamatorie e denigratorie non solo nei confronti del sig. Pierfranco Leone ma anche verso l'istituzione federale nel suo complesso, in quanto tali da screditare l'organizzazione e il funzionamento e le scelte assunte dalla Federazione.
Ciò, peraltro, acquista particolare rilevanza in ragione della posizione apicale rivestita dal sig. Caponi, il quale, nella sua qualità di Presidente della Genova Rookies e di

tecnico della Under 12 Baseball, è tenuto ad osservare con maggiore rigore (rappresentando un punto di riferimento per i tesserati, anche per le "giovani leve" che lo stesso sta formando) i princìpi dell'ordinamento sportivo, in particolare quando le dichiarazioni rese sono fruibili da un pubblico ampio ed indeterminato come quello del mondo dei social network.
Quanto alla violazione che deve essere irrogata, questo Tribunale ritiene congrua quella avanzata dalla Procura, identificandola nella interdizione di giorni 7 cui va ad aggiungersi, *ex* art. 12 reg Giustizia, la recidiva (a fronte della precedente condanna del sig. Caponi con decisione di questo Tribunale n. 8/2021) per giorni 3 e, dunque, la pena complessiva è di giorni 10.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che a fronte della circostanza che è stato fatto uso di linguaggio lesivo dell'onorabilità del Presidente del CNA e dunque di un soggetto designato dagli organi federali, la pena dell'interdizione vada combinata con la pena dell'ammenda che il Collegio ritiene congrua nella misura di € 200,00.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza rigettata,

- Rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di deferimento;
- Dichiara il sig. Livio Caponi colpevole di aver violato gli artt. 7 e 13, commi 1 e 2, dello Statuto FIBS, nonché dell'art. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo CONI, per gli addebiti contestati dalla Procura con l'atto di deferimento del 07/03/2022;
- Condanna, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Giustizia, il sig. Livio Caponi, alla sanzione della interdizione per giorni 10 (dieci) da qualsiasi attività, nonché di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della FIBS, a decorrere dalla lettura del presente dispositivo;
- Condanna, ai sensi dell'art. 3 Reg. Giustizia, il sig. Livio Caponi alla sanzione pecuniaria dell'ammenda per € 200,00 da inviarsi alla Segreteria Generale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della sanzione inflitta;
- Fissa in giorni dieci il termine per il deposito della sola motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, in videoconferenza, del 8 aprile 2022.

Il Presidente
RASIA CARLO
2022.04.08 14:18:54
CN=RASIA CARLO
C=IT
2.5.4.4=RASIA
2.5.4.42=CARLO

2° Componente

CLAUDIO
GUERRINI
CORTE DEI CONTI
08.04.2022
13:02:42
GMT+00:00

3° Componente

di Fazio
Simone
Avvocato
08.04.2022
12:24:08
GMT+00:00